LEGGE REGIONALE

Modifiche alle leggi regionali 5 settembre 1972, n. 11 e 25 marzo 1974, n. 18

LEGGE REGIONALE

"Modifiche alle leggi regionali 5 settembre 1972, n. 11 e 25 marzo 1974, n. 18".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 11, integrato dalla legge regionale 17 agosto 1974, n. 26, è sostituito dal seguente: "Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari costituiti ai sensi dello art. 8, 2° comma, del Regolamento del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilità di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del bilancio.

La disponibilità di locali idonei e della attrezzatura necessaria per il funzionamento è altresì assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell'art. 8, 4° comma, del Regolamento del Consiglio regionale.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è de stinato ai Gruppi consiliari, di cui al 1° comma, personale in servizio presso la Regione nella seguente misura:

- a) due unità per ciascun gruppo consiliare costituito a norma del Regolamento del Consiglio regionale, quale che sia la consistenza numerica del Gruppo;
- b) unità aggiuntive in proporzione di una ogni cinque consiglieri appartenenti al Gruppo o frazioni non inferiori a quattro, fino ad un massimo di cinque unità per ciascun gruppo consiliare.

L'assegnazione del personale è disposta, entro 10 giorni dalla richiesta dei Gruppi, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

adottata su segnalazione vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi.

Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

Ai Gruppi che non si avvalgano di personale della Regione come dai precedenti comma viene erogato un finanziamento aggiuntivo nella misura corrispon dente all'onere sopportato dai Gruppi medesimi per la utilizzazione di personale esterno. Tale finanziamento, per ciascuna unità utilizzata, non dovrà superare ai fini del rimborso il trattamento economico previsto dall'art. 78 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 per mansioni corrispondenti.

I contributi di cui ai precedenti comma sono assegnati con provvedimento consiliare adottato all'inizio di ogni anno, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi nei limiti dei fondi destinati all'uopo nel bilancio della Regione.

Art. 2

Alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 è aggiunto il seguente articolo 8 bis:

(Segreterie dei Gruppi consiliari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 5 settembre 172, n. 11, ciascun Gruppo consiliare, per lo svolgimento dei propri compiti istitu zionali, si avvale della collaborazione di un Ufficio di Segreteria il cui funzio namento è disciplinato dagli organi direttivi di ciascun Gruppo.

Al suddetto Ufficio sono assegnate unità di personale nella misura e con le modalità stabilite dal precedente art.1.

Il personale dipendente della Regione che cessi nel corso della legislatura il servizio presso gli Uffici di Segreteria dei Gruppi è destinato ad altro Ufficio regionale.

Art. 3

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso gli Uffici di Segreteria dei Gruppi consiliari regionali con iscrizione alla assicurazione obbligatoria INPS è inquadrato a domanda nel ruolo uni co regionale.

Il numero e le qualifiche del personale inquadrato ai sensi del primo comma sono compresi nella vigente tabella A/1 allegata alla legge 25 marzo 1974, n. 18.

L'inquadramento nelle fasce funzionali e nei livelli retributivi corrisponden

della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, avverrà con deliberazione della Giunta regionale con la procedura prevista dall'art. 85, 3° comma, della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Agli effetti del trattamento economico, ivi compresa l'attribuzione del livel lo retributivo e funzionale conseguito a seguito dell'inquadramento, delle clas si di stipendio, degli aumenti periodici e della ricostruzione della carriera è riconosciuta un'anzianità per il servizio comunque prestato anteriormente allo inquadramento presso le segreterie dei Gruppi valutata secondo l'art. 92 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

Si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall'art. 89 della legge re-

Art. 4

All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annualmente determinato con le modali tà previste dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 11.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI Laera-Ventura El estratto del verbale della seduta del 15 aprile 1975 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI Laera-Ventura

Consig. in Magionale dolla Puglia

p. c. c. (doll Renote Guaccero)

. Z : APR. 1975